

« Art. 3. La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella E).

« Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. »

Pongo a partito quest'articolo terzo, che include l'approvazione delle relative tabelle e dei relativi elenchi di cui si è data lettura.

(È approvato).

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica di questa mattina ha verificato non essere contestabile la elezione seguente, e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale ha dichiarata valida la elezione medesima: Roma IV. De Felice-Giuffrida Giuseppe.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Interrogazioni.

Presidente. Si dia lettura delle domande di interrogazione pervenute alla Presidenza.

Borgatta, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede ai ministri della pubblica istruzione e dell'interno, in presenza di provvedimenti che si discutono in un Parlamento estero contro l'esercizio professionale medico da parte di stranieri, benchè residenti in quel paese e quivi laureati, quali provvedimenti intenda prendere il Governo italiano a riguardo di stranieri di quella nazionalità, i quali non pure non hanno chiesta la cittadinanza italiana, ma liberamente esercitano nel Regno la professione, senza essere forniti del rispettivo titolo accademico, delle Facoltà universitarie italiane.

« Santini. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole guardasigilli, per sapere se intenda presentare un apposito disegno perchè sieno determinati per legge i motivi di irricevibilità dei ricorsi penali alla Corte di cassazione.

« Aguglia, Camera, Manna. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Salandra ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

Salandra. Poichè è stata distribuita ieri la relazione circa la conversione in legge del Regio Decreto 5 aprile 1896 per l'istituzione di un Commissariato civile della Sicilia, attesa l'importanza a tutti nota di questo disegno di legge, propongo che sia iscritto nell'ordine del giorno, immediatamente dopo il bilancio d'agricoltura e commercio.

Lacava. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lacava. Come il presidente sa, noi abbiamo finora votato soltanto i bilanci della guerra, della marina, degli interni e delle finanze, e domani voteremo quello di grazia e giustizia. Nell'ordine del giorno sono iscritti soltanto il bilancio d'agricoltura e commercio e quello dei lavori pubblici, che stiamo discutendo nelle sedute antimeridiane. Siamo ormai al 12